



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2012 (24.04)
(OR. en)**

8916/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0023 (COD)**

**GENVAL 23
AVIATION 73
DATAPROTECT 52
CODEC 1024**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	8448/1/12 REV 1 GENVAL 17 AVIATION 60 DATAPROTECT 40 CODEC 897
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Premessa

1. Il 17 novembre 2007, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto. La proposta è stata dettagliatamente esaminata nel corso delle presidenze slovena, francese e ceca. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la proposta, non ancora adottata, divenne giuridicamente obsoleta.
2. Il 3 febbraio 2011, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

3. Nella sessione del Consiglio dell'11 aprile 2011, si è tenuta una discussione tesa a valutare se i voli intra UE dovessero essere inclusi nel campo di applicazione del progetto di direttiva. In seguito a tale discussione i lavori preparatori sul progetto di direttiva PNR sono proseguiti a livello di esperti nell'ambito del Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa sulla base dell'indicazione del Consiglio secondo cui la direttiva dovrebbe consentire ai singoli Stati membri la scelta di imporre la raccolta dei dati PNR in relazione a voli interni all'UE e la raccolta e il trattamento di tali dati dovrebbero essere soggetti al regime giuridico creato dalla direttiva PNR¹.
4. Dal momento della presentazione della proposta da parte della Commissione, il Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa ha trattato la proposta per oltre un anno. Il campo d'applicazione è stato esaminato in dettaglio e ulteriormente perfezionato e sono ora stabilite finalità e condizioni per l'uso dei dati PNR raccolti ai sensi della direttiva. Alcuni Stati membri sostengono un'estensione del campo di applicazione della direttiva ad altri scopi oltre a quelli attualmente contemplati. Tuttavia, la presidenza giudica che una limitazione chiara e rigorosa delle finalità sia importante per preservare la proporzionalità della direttiva. Essa ritiene pertanto che in questa fase non si debbano apportare ulteriori modifiche al campo di applicazione della direttiva. La clausola di riesame contenuta nella proposta, in ogni caso, consentirà una revisione futura della direttiva in base alle esperienze nazionali.
5. La presidenza è dell'avviso che i profondi lavori svolti su questo fascicolo e i notevoli sforzi compiuti per tener conto di tutte le opinioni nel corso delle presidenze ungherese, polacca e danese siano sfociati in un progetto di direttiva ben equilibrato.
6. Nove delegazioni mantengono una riserva generale di esame sulla proposta, due hanno una riserva generale e due mantengono una riserva di esame parlamentare.

¹ 9103/11 GENVAL 43 AVIATION 100 DATAPROTECT 34 CODEC 648.

Periodo di conservazione

7. La Commissione ha proposto un periodo iniziale di conservazione di 30 giorni, seguito da un ulteriore periodo di conservazione di cinque anni dei dati mascherati. I negoziati hanno mostrato che un periodo iniziale di conservazione di 30 giorni è considerato in generale decisamente troppo breve sotto il profilo operativo. L'articolo 9 è stato riformulato cosicché il periodo globale di conservazione di 5 anni è ora suddiviso in due periodi: un primo periodo in cui i dati sono totalmente accessibili e un secondo in cui i dati sono mascherati e in cui la loro piena divulgazione è soggetta a condizioni rigorose. Tenendo presenti le esigenze operative, il periodo iniziale di conservazione è fissato a due anni, rispetto al periodo di conservazione iniziale previsto nell'accordo UE-Australia del 2011, su cui il Consiglio e il PE hanno dato il loro consenso, che è di tre anni.

Inclusione di voli intra UE

8. L'articolo 1 bis, formulato in linea con le indicazioni date dal Consiglio nella sessione dell'11 aprile 2011, consente agli Stati membri di applicare la presente direttiva a tutti i voli intra UE o a una selezione di questi. Ne consegue che l'articolo permette ad ogni Stato membro di raccogliere i dati PNR dei voli intra UE quando giudica necessario farlo ai fini di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o reati gravi. Rappresenta perciò un compromesso tra gli Stati membri favorevoli all'inclusione obbligatoria di tutti i voli intra UE e quelli che vi si oppongono.
9. La presidenza considera le soluzioni suesposte come parte di un pacchetto che rappresenta un compromesso tra gli Stati membri che preferirebbero limitare l'impatto della raccolta e del trattamento dei dati PNR e quelli che sono favorevoli a un'estensione del campo di applicazione della raccolta e del trattamento di detti dati. Nella riunione del COREPER del 18 aprile 2012 taluni Stati Membri hanno mantenuto, per il momento, le loro riserve sulle questioni dei periodi di conservazione e dei voli intra UE. Tuttavia, solo tre delegazioni hanno affermato di non poter accettare il pacchetto globale come base per l'avvio dei negoziati con il PE.
10. *Pertanto, la presidenza invita il Consiglio a confermare l'allegato testo di compromesso come base per l'avvio dei negoziati con il Parlamento.*

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto. Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta della Commissione, all'epoca non ancora adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta.
- (2) Il "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"⁴ invita la Commissione a presentare una proposta sull'uso dei dati PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi.
- (3) Nella comunicazione del 21 settembre 2010 "sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi" la Commissione espone alcuni elementi essenziali di una politica dell'UE in questo ambito.
- (4) La direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate⁵ disciplina la trasmissione anticipata, da parte dei vettori aerei, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione clandestina.
- (5) I dati PNR sono necessari a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi in maniera efficace rafforzando in tal modo la sicurezza interna, poiché vengono confrontati tra l'altro con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.
- (6)

⁴ 17024/09 CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229

⁵ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

- (7) I dati PNR consentono di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di terrorismo o di reati gravi, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR è possibile far fronte alla minaccia insita nel terrorismo e nei reati gravi in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati di terrorismo e alle relative forme di reati gravi. Inoltre, i criteri di valutazione sono definiti in maniera da garantire che il minor numero possibile di persone innocenti siano identificate dal sistema.
- (8) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei l'obbligo di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati oltre a quelli già forniti ai vettori aerei.
- (9) Alcuni vettori aerei conservano le informazioni anticipate sui passeggeri (dati API) eventualmente assunte nell'ambito dei dati PNR, mentre altri non lo fanno. L'uso dei dati PNR e dei dati API ha costituito un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone e, quindi, di maggior valore delle attività di contrasto e riduzione al minimo del rischio di effettuare controlli e indagini su persone innocenti. È quindi importante garantire che i vettori aerei che raccolgono i dati API li trasferiscano indipendentemente dalla conservazione o meno dei dati API nell'ambito dei dati PNR.
- (10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano a carico dei vettori aerei che effettuano voli extra UE, e se gli Stati membri lo desiderano, anche a carico dei vettori aerei che effettuano voli intra UE, obblighi di trasferimento dei dati PNR e API eventualmente raccolti. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicata la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

- (11) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato agli obiettivi specifici di sicurezza perseguiti dalla presente direttiva.
- (12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo applicata nella presente direttiva corrisponda alla definizione data nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo⁶ e che la definizione di reati gravi applicata nella presente direttiva corrisponda alla definizione data nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁷. È opportuno che l'elenco dei pertinenti reati gravi in relazione ai quali possono essere utilizzati dati PNR per la definizione e applicazione dei criteri di valutazione sia basato sulla decisione quadro 2002/584/GAI.
- (13) È auspicabile che i dati PNR siano trasmessi ad un'unica unità designata (Unità d'informazione sui passeggeri) dello Stato membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei. L'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri può avere diverse ubicazioni in uno Stato membro e gli Stati membri possono altresì istituire congiuntamente un'unica unità d'informazione sui passeggeri.
- 13 bis) È auspicabile che il cofinanziamento dei costi connessi con l'istituzione dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri sia a carico dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.
- (14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'Unione e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. Tali elenchi non devono fondarsi sull'origine razziale o etnica della persona, sulle sue opinioni politiche, sulle sue convinzioni religiose o filosofiche, sulla sua appartenenza sindacale, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio del passeggero, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri aerei che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

⁶ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

⁷ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

- (15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati PNR richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.
- (16) La Commissione sostiene gli orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). È pertanto necessario basarsi su questi orientamenti per adottare i formati di dati supportati dai vettori aerei per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri. Ne consegue che i formati di dati supportati e i pertinenti protocolli applicabili al trasferimento di dati a cura dei vettori aerei debbano essere adottati in conformità della procedura d'esame contemplata dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁸.
- (17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR.
- (18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo o ai reati gravi.
- (19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, decisioni di questo tipo non possono operare alcuna discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando ciò è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)⁹ e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge¹⁰. Tale scambio di dati PNR tra autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.
- (21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi mediante mascheratura e che i dati PNR siano integralmente accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.
- (22) Qualora dei dati PNR siano stati trasmessi a un'autorità competente e siano usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, la loro conservazione presso quell'autorità deve rispondere alle norme di diritto interno dello Stato membro interessato, indipendentemente dai periodi di conservazione stabiliti dalla presente direttiva.
- (23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹¹.

⁹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

¹⁰ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

¹¹ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

- (24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI.
- (25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.
- 25 bis) La presente direttiva consente che si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
- (26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità e necessità del trasferimento.
- (27) L'autorità nazionale di controllo istituita in virtù della decisione quadro 2008/977/GAI dovrebbe essere altresì incaricata di dare consulenza in merito alle disposizioni adottate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva e di sorvegliarne l'applicazione.
- (28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione.
- (29) La presente direttiva lascia impregiudicate le attuali norme dell'Unione sulle modalità di effettuazione dei controlli alle frontiere o le norme dell'Unione che regolamentano l'ingresso e l'uscita dal suo territorio.

- (30) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tali divergenze rischiano di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o dei reati gravi.
- (31) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla non discriminazione, tutelati dagli articoli 8, 7 e 21 della stessa, e deve essere attuata di conseguenza. La direttiva è compatibile con i principi di protezione dei dati e le sue disposizioni sono in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI. Inoltre, e al fine di rispettare il principio di proporzionalità, in specifici ambiti essa prevede norme di protezione dei dati più severe rispetto alla decisione quadro 2008/977/GAI.
- (33) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato, dal momento che è ammessa la conservazione dei dati PNR nelle unità d'informazione sui passeggeri per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati dovranno essere cancellati, che i dati dovranno essere resi anonimi mediante mascheratura dopo un periodo iniziale e che sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR dovrebbero essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

- (34) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (35) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione (PNR) dei passeggeri dei voli extra UE da e verso gli Stati membri, così come il trattamento di quei dati.
2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati unicamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi come contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 1 bis

Applicazione della direttiva ai voli intra UE

1. Se uno Stato membro desidera applicare la presente direttiva ai voli intra UE, esso a tal fine lo notifica per iscritto alla Commissione. La Commissione pubblica tale avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Lo Stato membro può effettuare o revocare la notifica in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. In caso di notifica, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano in relazione ai voli intra UE come se fossero voli extra UE e ai dati PNR acquisiti da voli intra UE come se fossero dati PNR acquisiti da voli extra UE.
3. Uno Stato membro può decidere di applicare la presente direttiva solo ai voli intra UE selezionati. Nell'adottare tale decisione, lo Stato membro sceglie i voli che ritiene necessari per conseguire le finalità della presente direttiva. Lo Stato membro può decidere di cambiare i voli intra UE selezionati in qualsiasi momento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;
- b) "volo extra UE", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo in provenienza da un paese terzo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro oppure in partenza dal territorio di uno Stato membro che deve atterrare in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli con scali nel territorio di Stati membri o di paesi terzi;
- c) "volo intra UE", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo in provenienza dal territorio di uno Stato membro che deve atterrare nel territorio di uno o più Stati membri, senza alcuno scalo nel territorio/negli aeroporti di un paese terzo;

- d) “dati del codice di prenotazione” o “dati PNR”, le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei e di prenotazione interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS, ossia il sistema utilizzato per la registrazione dei passeggeri sui voli) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;
- e) "passeggero", chiunque, salvo i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore, che risulta registrato nell'elenco dei passeggeri e che include passeggeri in trasferimento o in transito;
- f) "sistema di prenotazione", il sistema di prenotazione interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
- g) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alla banca dati dell'autorità richiedente;
- h) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;
- i) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro;
- k) "anonimizzazione mediante mascheratura dei dati", rendere alcuni elementi dei dati di tali informazioni invisibili all'utente senza cancellare questi stessi elementi dei dati.

CAPO II
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Unità d'informazione sui passeggeri

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" ("PIU") incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e trattarli e di trasmettere tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all'articolo 5. La PIU è altresì incaricata di scambiare i dati PNR o i risultati del loro trattamento con le PIU degli altri Stati membri conformemente all'articolo 7. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti. Essa sarà dotata di risorse adeguate per svolgere i suoi compiti.
2. Due o più Stati membri possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro ne dà notifica alla Commissione entro un mese dall'istituzione o dalla designazione dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Esso può modificare in qualsiasi momento la sua notifica. La Commissione pubblica questa informazione e le eventuali modifiche della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Trattamento dei dati PNR

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato, secondo quanto previsto all'articolo 6. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'Allegato I, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.
2. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità:
 - a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista dallo Stato membro per identificare quelli da sottoporre all'ulteriore verifica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 5, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi.
 - i) Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, comprese le banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme dell'Unione, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati.
 - ii) Nell'effettuare una valutazione delle persone che possono essere coinvolte nei reati di terrorismo o nei reati gravi di cui all'Allegato II della presente direttiva, l'Unità d'informazione sui passeggeri può anche analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti.

Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato ai sensi del paragrafo 2, lettera a) siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessaria l'azione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al diritto nazionale;

- b) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse; e

- c) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare le valutazioni di cui alla lettera a), punto ii) per identificare le persone che potrebbero essere implicate nei reati di terrorismo o nei reati gravi di cui all'Allegato II.
3. La valutazione dei passeggeri, realizzata sulla base di criteri prestabiliti, prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), punto ii) è effettuata in modo non discriminatorio in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettera a), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro di cui all'articolo 5. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.
5. Le conseguenze delle valutazioni dei passeggeri di cui al paragrafo 2, lettera a) non pregiudicano il diritto di accesso delle persone che godono del diritto dell'Unione di libera circolazione nel territorio dello Stato membro interessato come disposto nella direttiva 2004/38/CE. Inoltre, le conseguenze di tali valutazioni, se queste sono effettuate in relazione a voli intra UE tra gli Stati membri cui si applica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone¹², rispetteranno tale codice.

¹² GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

Articolo 5

Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 sono responsabili della prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei reati di terrorismo o dei reati gravi.
3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento tale notifica. La Commissione pubblica questa informazione e le eventuali modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.
5. Il paragrafo 4 non pregiudica le competenze delle autorità di contrasto e giudiziarie nazionali qualora si individuino altre violazioni del diritto penale o altri indizi di reato durante l'azione di contrasto determinata da tale trattamento.
6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR.

Obblighi dei vettori aerei sul trasferimento di dati

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera d) e elencati nell'allegato I, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra e/o da cui parte il volo. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora un volo extra UE faccia uno o più scali negli aeroporti di diversi Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR di tutti i passeggeri alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati. Ciò si applica anche qualora un volo intra UE faccia uno o più scali negli aeroporti di diversi Stati membri, ma solo in relazione agli Stati membri che raccolgono i dati PNR.
- 1 bis. Nel caso in cui i vettori aerei abbiano raccolto le informazioni anticipate sui passeggeri (API) elencate al punto (18) dell'allegato 1 alla presente direttiva ma non abbiano conservato tali dati nell'ambito dei dati PNR, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") anche questi dati all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro di cui al paragrafo 1. In caso di trasferimento, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano in relazione a detti dati API come se facessero parte dei dati PNR.
2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato che assicuri un adeguato livello di sicurezza dei dati:
 - a) una volta da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,
 - e
 - b) una volta immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

3. Gli Stati membri consentono ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Caso per caso e quando l'accesso ai dati PNR è necessario per rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi, i vettori aerei, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, trasferiscono i dati PNR in momenti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 7

Scambio di informazioni tra Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le persone identificate da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), questa trasmetta i dati PNR o i risultati di qualsiasi trattamento di tali dati alle corrispondenti unità di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono le informazioni ricevute alle rispettive autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.
2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle i dati PNR conservati nella sua banca dati e non ancora resi anonimi mediante mascheratura in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, anche i risultati di qualsiasi trattamento di tali dati, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). La richiesta debitamente motivata di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. L'Unità d'informazione sui passeggeri comunica i dati richiesti appena possibile. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati resi anonimi mediante mascheratura a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, l'Unità d'informazione sui passeggeri comunica i dati PNR integrali solo se si può ragionevolmente ritenere che sia necessario ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e solo se autorizzata in tal senso da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

3. (...)
4. Solo se necessario in situazioni di emergenza e alle condizioni previste al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere i loro dati PNR conservati nella sua banca dati. Le richieste delle autorità competenti, copia delle quali è sempre trasmessa all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro richiedente, sono motivate. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.
5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata in qualsiasi momento a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di ottenere dati PNR ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 e trasmettere tali dati all'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente.
6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di emergenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Articolo 8

Trasferimento dei dati agli Stati terzi

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR nonché i risultati del trattamento di tali dati conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente all'articolo 9 ad uno Stato terzo soltanto caso per caso e se:

- (a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- (b) necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva;
- (c) lo Stato terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro che ha comunicato i dati allo Stato terzo; e
- (d) sono rispettate condizioni analoghe a quelle previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

Periodo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di cinque anni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo.

2. Allo scadere del periodo di due anni dal trasferimento dei dati PNR come previsto al paragrafo 1, i dati PNR sono resi anonimi mediante mascheratura dei seguenti elementi che potrebbero servire ad identificare direttamente il passeggero cui i dati PNR si riferiscono:
 1. il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR che viaggiano insieme;
 2. l'indirizzo e gli estremi;
 3. informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, contenenti dati che potrebbero servire ad identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o altre persone;
 4. informazioni sui viaggiatori abituali "Frequent flyer";
 5. osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; e
 6. informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.
3. Alla scadenza del periodo di due anni di cui al paragrafo 2, la divulgazione dei dati PNR integrali è consentita solo se è ragionevolmente ritenuto necessario ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e solo se approvato da un'autorità giudiziaria o altra autorità nazionale competente ai sensi della legislazione nazionale per verificare se le condizioni per la divulgazione sono rispettate.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di un caso specifico a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

5. Gli esiti del trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un trattamento automatizzato, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, può comunque essere memorizzato in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, fino a che i dati di riferimento non sono cancellati in conformità del paragrafo 1.

Articolo 10

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati in virtù dell'articolo 6, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Articolo 11

Protezione dei dati personali

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati senza indugio.
4. Tutti i trattamenti tra cui la ricezione di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri interessate e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.
5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso l'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati competente. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizione del pubblico.
6. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri stabiliscono in particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva.

Articolo 12

Autorità nazionale di controllo

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo o le autorità istituite in applicazione dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

CAPO IV

MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 13

Protocolli comuni e formati di dati supportati

1. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.
2. Allo scadere del termine di un anno, per la prima volta, dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati da parte della Commissione in conformità del paragrafo 3, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando i protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

3. La Commissione stabilisce l'elenco dei protocolli comuni accettati e dei formati di dati supportati, tenendo debitamente conto dei regolamenti dell'ICAO, tramite atti di esecuzione, e, se necessario, l'adeguа conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
4. Finché non sono disponibili i protocolli comuni accettati e i formati di dati supportati di cui ai paragrafi 2 e 3, resta d'applicazione il paragrafo 1.
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano prese le necessarie misure tecniche per usare i protocolli comuni e i formati di dati entro un anno dalla data di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Nel caso in cui il Comitato non esprima alcun parere la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione; è d'applicazione l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Riesame

1. Il Consiglio discute periodicamente, al livello appropriato le esperienze pratiche e le questioni rilevanti per il campo di applicazione e l'oggetto della presente direttiva.
2. Sulla scorta di tali discussioni nonché delle informazioni fornite dagli Stati membri, tra cui le statistiche di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione procede ad un riesame del funzionamento della presente direttiva e:

- a) entro due anni dalla data che figura all'articolo 15, paragrafo 1, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità e la necessità di includere nel campo di applicazione della presente direttiva tutti i voli intra UE o i voli intra UE selezionati su base obbligatoria, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri, in particolare da quelli che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli intra UE conformemente all'articolo 1bis;
 - b) entro quattro anni dalla data che figura all'articolo 15, paragrafo 1, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tutti gli altri elementi della presente direttiva e sulla fattibilità e la necessità di includere nel campo di applicazione della presente direttiva le imprese di trasporto diverse dai vettori aerei, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri, in particolare da quelli che raccolgono i dati PNR da altre imprese di trasporto.
3. Se del caso, alla luce del riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare la presente direttiva.

Articolo 18

Statistiche

1. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Tali statistiche non contengono dati personali.
2. Queste statistiche indicano quanto meno:
 1. il numero totale di passeggeri i cui dati PNR sono stati raccolti e scambiati;
 2. il numero di passeggeri identificati a fini di ulteriore controllo;
 3. il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

3. Su base annuale la Commissione trasmette al Consiglio le statistiche globali di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 19

Relazione con altri strumenti

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva, purché compatibili con quest'ultima.
2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni degli Stati membri o dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Dati PNR raccolti dai vettori aerei

- (1) Codice PNR di identificazione della pratica
- (2) Data di prenotazione/emissione del biglietto
- (3) Data o date previste di viaggio
- (4) Nome o nomi
- (5) Indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- (6) Informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione
- (7) Itinerario completo per specifico PNR
- (8) Informazioni sui viaggiatori abituali "Frequent flyer"
- (9) Agenzia/agente di viaggio
- (10) Status di viaggio del passeggero, incluse conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione
- (11) PNR scissi/divisi
- (12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)
- (13) Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ
- (14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato
- (15) Informazioni sul code share (codici comuni)
- (16) Tutte le informazioni relative al bagaglio
- (17) Numero di viaggiatori e altri nomi figuranti nel PNR

- (18) Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente assunte (tra l'altro: tipo di documento, numero di documento, cittadinanza, paese di rilascio, data di scadenza del documento, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza, ora di arrivo)
- (19) Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18
-

1. partecipazione a un'organizzazione criminale,
2. tratta di esseri umani,
3. sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,
4. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
5. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
6. frode,
7. riciclaggio di proventi di reato,
8. criminalità informatica,
9. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
10. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
11. traffico illecito di organi e tessuti umani,
12. rapimento, sequestro e cattura di ostaggi,
13. furto organizzato o rapina a mano armata,
14. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
15. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
16. traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
17. traffico illecito di materie nucleari o radioattive,

18. dirottamento di aeromobile/nave,
 19. sabotaggio,
 20. traffico di veicoli rubati.
-